

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 21 maggio 2025, n. 215

[ID VIP 10672] - Parco agri-fotovoltaico denominato "Martillo" di potenza complessiva pari a 30,38 MW e delle opere ed infrastrutture di connessione alla RTN da realizzarsi, nei Comuni di Foggia e Manfredonia (FG)

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: HF Solar 11 S.r.l .

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.

- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 204031 del 13.12.2023, acquisita in data 29.12.2023 al prot. n. 22319 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 42126 del 25.01.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 434027 del 09.09.2024, con la quale il Comune di Foggia rendeva parere preliminare favorevole con prescrizioni;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10672 **limitatamente** agli interventi ricadenti in aree idonee, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agri-fotovoltaico denominato "Martillo" di potenza complessiva pari a 30,38 MW e delle opere ed infrastrutture di connessione alla RTN da realizzarsi, nei Comuni di Foggia e Manfredonia (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "HF Solar 11" S.r.l., **limitatamente** agli interventi ricadenti in aree idonee, tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 10672.pdf - 72811cd9508ce499afee37df71876c0f6db0e6fc10cb827043dbe9b309dd7aa0

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10672

TIPOLOGIA DI PROGETTO	Impianto agrivoltaico "Martillo" e relative opere per la connessione alla RTN
POTENZA	30,04 MW
UBICAZIONE	Impianto Agrivoltaico: Comuni di Foggia (FG) e Manfredonia (FG) Cavidotto esterno e Stazione Elettrica di Trasformazione: Comune di Manfredonia (FG)
PROPONENTE	HF SOLAR 11 S.r.l.

Il progetto denominato "**Martillo**" riguarda la realizzazione di un **impianto agrivoltaico avanzato** all'interno del territorio comunale di **Foggia** (FG), in Località Pezzagrande, e nel territorio comunale di **Manfredonia** (FG), in Località Vacchereccia di Greco e in Località Macchiarotonda, e delle relative opere di connessione alla RTN individuate in agro di **Manfredonia** in località Macchiarotonda.

Il progetto agrivoltaico avanzato in esame è composto da **2 lotti** poco distanti tra loro, ha in totale una potenza di picco pari a **30.038,68 kWp** e sarà così suddiviso:

- la parte di impianto sita in agro di Foggia, in Località Pezzagrande, e in agro di Manfredonia, in località Vacchereccia di Greco, risiederà su un appezzamento di terreno denominato "**Plot 1**". Questo è posto ad un'altitudine media di circa 29.00 m.s.l.m., di forma poligonale irregolare, avente un'estensione di circa 49,5 Ha;
- la parte di impianto sita in agro di Manfredonia, in località Macchiarotonda, risiederà su un appezzamento di terreno denominato "**Plot 2**". Questo è posto ad un'altitudine media di circa 25.00 m.s.l.m., di forma poligonale abbastanza regolare, avente un'estensione di circa 32,2 Ha.

L'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione 380/150 kV della RTN di Manfredonia. I cavidotti interrati a 30 kV, ricadenti in territorio comunale di Foggia e di Manfredonia, interesseranno principalmente la viabilità pubblica eccetto un tratto individuato all'interno del comune di Manfredonia che attraverserà terreni di privati.

Dal punto di vista morfologico, i lotti sono pianeggianti e su questo saranno disposte le strutture fisse subverticali distanziate tra loro dall'interasse (pitch) 8 metri e saranno orientate secondo l'asse Est-Ovest.

Le aree sono facilmente raggiungibili attraverso la viabilità pubblica esistente. La viabilità interna al sito sarà garantita da una rete di strade interne in terra battuta (rotabili/carrabili).

L'impianto in oggetto prevede l'impiego di moduli fotovoltaici con un sistema di strutture fisse sub-verticali su cui verranno installati moduli da 710 Wp bifacciali e la presenza di inverter multistringa.

L'area interessata dal progetto risulta essere complessivamente circa 81,7 ha mentre quella di impianto è di circa 53,45 ha; di questi solo 11,38 ha circa risultano essere occupati dalle strutture fotovoltaiche (area captante).




Figura 1 – Inquadramento area di progetto su ortofoto



Figura 2 – Localizzazione delle aree di progetto del Plot 1 con in evidenza le superfici interessate dalle strutture tecnologiche.




Figura 3 – Localizzazione delle aree di progetto del Plot 2 con in evidenza le superfici interessate dalle strutture tecnologiche.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa, in cui sono indicate le particelle catastali, con riferimento al catasto dei terreni.

SOTTOCAMPI/ SEU	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA
PLOT 1	Foggia	161	2
PLOT 2	Manfredonia	129	17, 142, 498, 500 e 512
		131	13, 206 e 207
SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI UTENZA	Manfredonia	129	486

Tabella 1 – Particelle catastali impianto di progetto

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **RIENTRA** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8 del D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti** impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;
- **Let. b)** – L'opera di intervento **non ricade** in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non si sovrappone** completamente e/o in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non è situato** su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non si trova** all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo

economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;

- **Let. c ter):**

- Il progetto **riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico;
- **Non sono previsti** vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
- **VERIFICA 1:** L'area in cui **ricade** l'impianto agrivoltaico è interamente classificata come zona agricola.
- L'area di progetto **non interferisce** entro 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
- L'intera area di progetto **non coincide** con una cava o una miniera;
- **VERIFICA 2:**
 - L'area di progetto **non coincide** con un'area interna ad un impianto industriale o ad uno stabilimento, quest'ultimo come definito dall'art. 268, co.1 lett. H), D.gs. 152/2006;
 - L'area di progetto **Plot 2**, classificata agricola, **ricade parzialmente** in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m da un impianto fotovoltaico esistente (**F/CS/E885/6, F/CD/E885/7**), che la giurisprudenza qualifica come impianto industriale. Si segnala inoltre la presenza di un aerogeneratore, parte dell'impianto **E/208/07**, situato a una distanza di 373 m;



Figura 4 – Sovrapposizione tra il buffer di 500 m (linea rossa) degli impianti esistenti F/CS/E885/6 e F/CD/E885/7 (in arancione) e l'area di progetto Plot 2 (in verde). In viola è indicata una pala eolica vicina E/208/07, situata a 373 m di distanza.

Pertanto, una porzione dell'area di progetto Plot 2 è da considerarsi idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c ter) del D. Lgs. 199/2021.

- L'area di progetto Plot 1, pur coincidendo con un'area classificata agricola, **non è racchiusa** in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m dal medesimo impianto o stabilimento di cui al punto precedente;
- **VERIFICA 3:** La restante area di progetto **non coincide** con un'area adiacente alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Per la parte delle aree di progetto che non rientrano nelle casistiche precedentemente analizzate, si procederà con la verifica di idoneità secondo l'articolo c-quater.

- **Let. c quater):**

- La restante area di progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici.
- La restante area di progetto è **parzialmente ricompresa** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. n.42/2004.

Soltanto l'area di progetto Plot 2, situata al di fuori delle zone idonee ai sensi della lettera c-ter, interferisce parzialmente con la fascia di rispetto di 500 m del n° 42 Regio Tratturello Foggia – Zapponeta. Quest'ultimo è classificato in Classe A, riconoscimento che ne attesta l'elevato valore storico e paesaggistico, comportando un vincolo di particolare rilevanza ai fini della tutela e della pianificazione territoriale. Il Tratturello è infatti tutelato ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004).



Figura 5 – Interferenza tra la fascia di rispetto di 500 m del Regio Tratturello Foggia - Zapponeta e l'area di progetto Plot 2 (in verde)




Figura 6 – Aree di progetto Plot 1 e Plot 2 (in celeste) e beni tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004

In conclusione, l'area di progetto Plot 1 ricade interamente all'interno delle zone classificate come idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8 lett. c-quater del D.lgs. 199/2021. L'area di progetto Plot 2 risulta invece solo parzialmente idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter), mentre la restante parte è classificata come non idonea in base all'art. 20, comma 8, lett. c-quater) del medesimo decreto.

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

In relazione all'Allegato 1 del Regolamento Regionale 24/2010, che definisce i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari relativi all'inidoneità di specifiche aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nonché le motivazioni che suggeriscono un'elevata probabilità di esito negativo delle autorizzazioni, è stata condotta una verifica per rilevare eventuali interferenze del progetto eolico con le aree classificate come non idonee ai sensi del regolamento.

Di seguito i risultati dell'analisi:

- **Aree naturali protette nazionali:** non presenti
- **Aree naturali protette regionali:** non presenti
- **Zone umide Ramsar:** non presenti
- **Sito d'Importanza Comunitaria (SIC):** non presenti
- **Zona Protezione Speciale (ZPS):** non presenti
- **Important Bird Area (IBA):** non presenti
- **Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità (Vedi PPTR, Rete ecologica Regionale per la conservazione della Biodiversità)**
 - **Sistema di naturalità:** non presenti
 - **Connessioni:** presenti

Le connessioni ecologiche, ovvero le aree funzionali alla continuità ecologica e al mantenimento dei flussi di specie, individui e geni, sono state individuate sulla base della **Rete Ecologica Regionale (RER)** delineata dal **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** della Regione Puglia. Nell'ambito territoriale oggetto di intervento, risultano interessati i seguenti elementi idrografici: i **torrenti Carapelle e Cervaro**, e i **canali Carapelluzzo, Pescia e Peluso**.

In considerazione della localizzazione dell'impianto e sulla base dei dati progettuali disponibili, si rileva che **l'interferenza con tali connessioni ecologiche è da ritenersi non significativa**, in quanto **le aree interessate dall'installazione dei pannelli fotovoltaici risultano per la quasi totalità esterne ai corridoi ecologici individuati dalla RER**.

Si segnala tuttavia che, nell'area denominata **"Plot 1"**, una **fascia di circa 50 m** risulta ricadere all'interno della connessione ecologica riferita al **Canale Pescia**. Tale corso d'acqua, secondo la classificazione dell'**Indice di Funzionalità Fluviale (IFF 2007)**, presenta un **livello di funzionalità IV (scadente)**, con punteggi compresi tra 51 e 60.

I principali fattori che incidono negativamente sulla funzionalità ecologica del corso d'acqua sono:

- l'assenza della fascia riparia;
- l'origine artificiale e la mancanza di un assetto morfologico naturale;
- la presenza di **diffuse forme di degrado antropico**, quali **microdiscariche e incendi**.

Il proponente, sulla base di tali evidenze, ritiene che il tratto del Canale Pescia in corrispondenza dell'area progettuale, pur formalmente incluso nella rete delle connessioni ecologiche, non presenti allo stato attuale caratteristiche funzionali idonee a sostenere flussi biologici significativi.




Figura 7 – Verifica della compatibilità dell’area di progetto con la Rete Ecologica Regionale

- **Arete tampone:** non presenti
- **Nuclei naturali isolati:** non presenti
- **Ulteriori siti:** non presenti
- **Area ricadente nell’agro di Chieuti:** non presenti
- **Siti Unesco:** non presenti
- **Beni Culturali + buffer 100 m (Parte II D.lgs. 42/2004, Vincolo L.1089/1939):** non presenti
- **Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136 D.lgs. 42/2004, Vincolo L.1497/1939):** non presenti
- **Arete tutelate per legge (art. 142 D.lgs. 42/2004)**
 - **Territori costieri fino a 300 m:** non presenti
 - **Laghi e Territori contermini fino a 300 m:** non presenti
 - **Fiumi, torrenti e corsi d’acqua fino a 150 m:** non presenti
 - **Boschi + buffer di 100 m:** non presenti
 - **Tratturi + buffer di 100 m:** non presenti




Figura 8 – Rete dei Tratturi con in evidenza le aree oggetto di intervento

- **Zone Archeologiche + buffer di 100 m: non presenti**
- **Aree a pericolosità idraulica**
 - BP: [presenti](#)
 - MP: [presenti](#)




Figura 9 – Carta PAI con in evidenza le aree oggetto di intervento

- AP: non presenti
- **Aree a pericolosità geomorfologica**
 - PG1 – media e ponderata: non presenti
 - PG2 – elevata: non presenti
 - PG1 – elevata: non presenti
- **Ambito A (PUTT): non presenti**
- **Ambito B (PUTT): non presenti**
- **Segnalazione carta dei beni + buffer di 100 m: non presenti**
- **Coni visuali: non presenti**
- **Grotte + buffer 100 m: non presenti**
- **Lame e gravine: non presenti**
- **Versanti: non presenti**
- **Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (Biologico; D.O.P.; I.G.P.; S.T.G.; D.O.C.; D.O.C.G): non presenti**

- f) Il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) È **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Non applicabile, in quanto si tratta di un impianto agrivoltaico.

Punto 16.4:

L'area oggetto di intervento ricade nell'ambito paesaggistico n.3 denominato "Tavoliere" e, più specificamente, all'interno della figura paesaggistica "La piana foggiana della riforma".



Figura 10 – Inquadramento dell'area di progetto nell'ambito del PPTR aggiornato con DGR n. 1750/2024

Il Tavoliere si presenta come un'ampia zona sub-pianeggiante a seminativo e pascolo caratterizzata da visuali aperte, con lo sfondo della corona dei Monti Dauni, che l'abbraccia a ovest e quello del gradone dell'altopiano garganico che si impone ad est.

L'area, delimitata dal fiume Ofanto, dal fiume Fortore, dal torrente Candelaro, dai rialti dell'Appennino e dal Golfo di Manfredonia, è contraddistinta da una serie di terrazzi di depositi marini che degradano dalle basse colline appenniniche verso il mare, conferendo alla pianura un andamento poco deciso, con pendenze leggere e lievi contro pendenze. Queste vaste spianate debolmente inclinate sono solcate da tre importanti torrenti: il **Candelaro**, il **Cervaro** e il **Carapelle** e da tutta una rete di tributari, che hanno spesso un deflusso esclusivamente stagionale.

Il proponente segnala che, sotto il profilo urbanistico, l'area individuata per l'installazione dell'impianto è classificata come zona agricola di tipo E (Foggia) e E1-E4 ed E5 (Manfredonia).

Dal punto di vista agricolo, dall'analisi della documentazione di progetto si evince che i terreni sono allo stato attuale coltivati a grano duro facente parte di un avvicendamento triennale basato su seminativi autunno-vernini alternati a colture foraggere e/o colture industriali, con minoritarie colture arboree. I terreni ricadono all'interno del Territorio della Provincia di Foggia coincidente con la D.O.P. Dauno dell'Olio Extravergine d'Oliva e con l'I.G.T. Daunia, dei quali non vi è alcun impianto nell'ambito dell'area di progetto. L'estensione complessiva dei terreni è di circa 81,7 ettari, mentre l'area occupata dagli inseguitori (area captante) risulta pari a circa 11,10 ettari, determinando sulla superficie catastale complessiva assoggettata all'impianto, un'incidenza pari a circa il 13,96 %.

Nella fascia di 500 m distribuita uniformemente intorno all'area di progetto, il proponente indica che **non è stata rilevata la presenza di alberi monumentali. Non è stata rilevata la presenza dei muretti a secco nei dintorni dell'impianto.**

Il proponente indica che i terreni destinati alla realizzazione dell'impianto sono costituiti da **seminativi nudi privi di colture di qualità**, quali gli uliveti. Tali colture lambiscono però in alcuni punti il perimetro delle particelle di progetto. Ciò richiede particolare attenzione durante la fase di cantiere, anche per il tracciato dell'elettrodotto.

Punto 16.5:

Il proponente ha fornito una descrizione e rappresentazione adeguata delle opere di mitigazione e compensazione previste. In particolare:

- la piantumazione di alberi di ulivo all'interno della fascia arborea perimetrale dei due lotti ed anche nelle aree relitte contrattualizzate nei quali gravano vincoli di tipo paesaggistico (buffer da viabilità segnalata all'interno della Rete Tratturi, Rete Ecologica etc.). Si prevede in totale la piantumazione di circa **3.360 unità** (con sesto di 6m x 6m sulla fascia arborea e 10m x 10m nelle zone rinaturalizzate) su un'area totale pari a circa **28 ha**.
- all'interno del "Plot 1" la messa a dimora di un asparageto (circa 91.580 unità totali) tra le file delle strutture sub-verticali fisse poste su un'area totale di circa **21,3 ha**;
- all'interno del "Plot 2" la messa a dimora di un prato mellifero, che interesserà anche le aree al di sotto delle strutture fotovoltaiche, su un'area totale di circa **27 ha**.
- l'inserimento di ulteriori misure di salvaguardia della biodiversità della fauna locale quali aperture previste lungo la recinzione perimetrale per permettere il passaggio della piccola fauna e di quella strisciante nonché di appostamenti utili per l'avifauna migratoria, quali log pyramid (log pile) e/o cataste di legno morto;
- l'inserimento di arnie per apicoltura utili alla salvaguardia della biodiversità locale attraverso l'importante lavoro svolto da questi insetti.

Le misure indicate appaiono sufficienti a compensare l'impatto prodotto e l'alterazione della percezione visiva determinata dalla realizzazione del progetto in esame.

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Parte III paragrafo 2.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Dalla revisione della documentazione condivisa, in particolare i documenti "GWFF184_B_14_Relazione_linee_guida_in_materia_di_impianti_agrivoltaici" e "GWFF184_E_2_Sintesi_non_tecnica", si evince che l'impianto fotovoltaico soddisfa i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida Parte II, art. 2.2. Pertanto, può essere qualificato come "impianto agrivoltaico avanzato" di tipo interfilare, in quanto rispetta i requisiti A e B. Il proponente non ha specificato chiaramente se intende richiedere incentivi statali o contributi del PNRR per questo impianto.

Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione:

$$S_{agricola} \geq 0,7 S_{totale}$$

Nel caso specifico:

- Superficie totale $S_{totale} = 813.400$ mq
- Superficie agricola $S_{agricola} = 762.200$ mq

da cui

- $S_{agricola} > 0,7 \times S_{totale}$: $762.200 > 0,7 \times 813.400 \Rightarrow 762.200 > 569,380$

Requisito A.1): Requisito soddisfatto.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella totale dell'impianto:

$$LAOR \leq 0,40$$

Nel caso specifico:

- Superficie occupata dai moduli = 113.818,52 mq
- Superficie totale impianto = 813.400 mq

da cui

- Superficie moduli / Superficie totale impianto = LAOR = $113.818,52 / 813.400 = 13,99\% < 40\%$

Requisito A.2): Requisito soddisfatto.

Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli.

B.1a) Esistenza e resa della coltivazione.

$$PLV_{ante} \geq PLV_{post}$$

B.1b) Mantenimento dell'indirizzo produttivo:

$$\begin{aligned} &Indirizzo\ produttivo\ ante = Indirizzo\ produttivo\ post \\ &\quad\quad\quad oppure \\ &Reddito\ dell'indirizzo\ prod.\ ante \leq Reddito\ dell'indirizzo\ prod.\ post \end{aligned}$$

I terreni selezionati per l'installazione dell'impianto agrivoltaico attualmente sono principalmente destinati alla coltivazione di seminativi, cereali e foraggere. Nel progetto agrivoltaico è stata valutata la messa a dimora di un asparageto previsto all'interno del Plot 1 in linea con le caratteristiche agronomiche e pedologiche del sito e di un prato permanente stabile all'interno dell'area dell'impianto Plot 2 per utilizzare l'intera superficie e per rimanere in linea con la vocazione degli attuali indirizzi culturali.

Lungo il perimetro è stata prevista una fascia di olivo il cui principale vantaggio è quello di poter meccanizzare tutte le fasi della coltivazione.

Nella "Relazione_linee_guida_in_materia_di_impianti_agrivoltaici" il proponente riporta il confronto tra la redditività dell'area ante e post-intervento evidenziando un incremento dovuto all'introduzione di colture e attività agricole più redditizie.

REQUISITO B		
B.1a	ANTE OPERAM	POST OPERAM
VALORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA [€/HA]	708,13 euro	1.117,43 euro
B.1b	ANTE OPERAM	POST OPERAM
INDIRIZZO PRODUTTIVO	Seminativo-cereali e foraggiere	Seminativo-Mellifero-Olivicolo

Tabella 2 – Verifica del rispetto del Requisito B

Requisito B.1a): Requisito soddisfatto.

Requisito B.1b): Requisito soddisfatto.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agrivoltaico} \geq 0,6 FV_{standard}$$

Nel caso specifico:

- $FV_{agrivoltaico} = 0,72 \text{ GWh/ha/anno}$
- $FV_{standard} = 0,83 \text{ GWh/ha/anno}$

Da cui

- $FV_{agrivoltaico} \geq 0,6 FV_{standard} \rightarrow 0,72 \geq 0,6 \cdot 0,83 = 0,50$

Requisito B.2): Requisito soddisfatto.

Requisito C): l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra

L'impianto rientra nella categoria degli agrivoltaici di Tipo 1, in quanto prevede un'integrazione tra la produzione energetica e quella agricola (altezza minima dei moduli da terra di 2.10 Plot 1 attività agricola e 1,30 m plot 2 attività zootecnica).

Requisito C): Requisito soddisfatto.

Requisito D): i sistemi di monitoraggio

D.1) Il risparmio idrico

L'irrigazione della superficie totale dell'impianto agrivoltaico non è prevista. Il fabbisogno irriguo per l'attività agricola sarà soddisfatto per auto-approvvigionamento nelle parti coltivate a Ulivo, pertanto, l'utilizzo dell'acqua sarà misurato in virtù del numero di cisterne necessarie.

Requisito D.1): Requisito soddisfatto.

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Il sistema agrivoltaico sarà dotato di un monitoraggio per verificare la coltivazione e la continuità delle attività agricole. I risultati saranno riportati in una relazione tecnica annuale redatta da un agronomo, con allegati i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari).

Requisito D.2): Requisito soddisfatto.

Requisito E): i sistemi di monitoraggio

E.1) il recupero della fertilità del suolo;

Il proponente dichiara che il monitoraggio di tale aspetto sarà effettuato nell'ambito della relazione annuale redatta da un agronomo.

Requisito E.1): Requisito soddisfatto.

E.2) il microclima;

Il proponente dichiara che il microclima sarà monitorato tramite due stazioni di rilevamento climatico per ogni lotto di impianto, con integrati pluviometro, termoigrometro e anemometro.

Per il rilevamento della temperatura al di sopra della superficie dei pannelli e dell'aria, saranno installati sensori per il rilevamento di radiazione solare globale e di raggi ultravioletti. Inoltre, sarà rilevata l'umidità relativa al livello del suolo.

Requisito E.2): Requisito soddisfatto.

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

Da quanto riportato in atti si evince che il passaggio dalla coltivazione di cereali in rotazione alla situazione di progetto nel PLOT 2, con l'impianto di un prato permanente, che richiederà solo saltuarie operazioni colturali, può restituire una riduzione delle emissioni di CO2 pari a:

27 Ha x 20 Ton/ha/CO2 = 540 Ton/CO2 non emesse

(considerando il carbon footprint la misura che esprime in termini di CO2 equivalente il totale delle emissioni di gas effetto serra).

Requisito E.3): Requisito soddisfatto.

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

La società proponente non si qualifica né come imprenditore agricolo né come associazione temporanea di imprese che includa almeno un imprenditore agricolo.

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto fotovoltaico avanzato dalla società agricola **HF SOLAR 11 S.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito **dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021** e si conferma la loro idoneità rispetto alle disposizioni del **D.M. 10 settembre 2010** e del **R.R. 24/2010**. Inoltre, si accerta il rispetto delle **Linee Guida per gli Impianti Agrivoltaici del 27 giugno 2022**.

Dalle analisi emerge che:

- Ai sensi dell'**art. 20, comma 8 del D.lgs. 199/2021**, l'idoneità delle aree di progetto risulta differenziata.
 - o L'area di progetto **Plot 1** è **interamente compresa** tra le aree riconosciute come idonee **ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021**.
 - o L'area di progetto **Plot 2** è **in larga parte ricompresa** tra le aree idonee ai sensi della **lett. c-ter), punto 2**. Solo una piccola porzione dell'area, tuttavia, **ricade** nella fascia di rispetto di 500 m del **Regio Tratturello Foggia - Zapponeta**, bene tutelato ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 42/2004, circostanza che ne limita il riconoscimento di idoneità in base alla lettera **c-quater)** dello stesso articolo.
- L'area del progetto **non rientra nelle zone di idoneità definite dal Regolamento Regionale n. 24 del 2010**. L'area interferisce con le aree a pericolosità idraulica (MP).
- Nella fascia di 500 m distribuita uniformemente intorno all'area di progetto, il proponente indica che **non è stata rilevata la presenza di alberi monumentali. Non è stata rilevata la presenza dei muretti a secco nei dintorni dell'impianto**.
- Il proponente indica che i terreni destinati alla realizzazione dell'impianto sono costituiti da seminativi nudi privi di colture di qualità, quali gli uliveti. Tali colture lambiscono però in alcuni punti il perimetro delle particelle di progetto. Ciò richiede particolare attenzione durante la fase di cantiere, anche per il tracciato dell'elettrodotto.
- L'impianto fotovoltaico **rispetta integralmente i requisiti previsti dalle Linee Guida – Parte II, art. 2.2**, e può essere qualificato come impianto agrivoltaico avanzato di tipo interfilare. Tuttavia, il proponente non ha chiarito se intenda accedere a incentivi statali o a finanziamenti previsti dal PNRR per la realizzazione dell'impianto.
- La documentazione analizzata ha evidenziato la sussistenza di più elementi per la valutazione positiva del progetto, come richiesto dal **punto 16 del D.M. 10-9-2010**.